

OPERAZIONE 10.1.5**Tecniche di agricoltura conservativa.**

L'Operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione (no tillage), quest'ultima abbinata alla semina su sodo;
- trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee, allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
- per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno, divieto di coltivare una stessa coltura per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno e da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A, allegata al testo legale a cui si rimanda, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno". Le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione, benché non remunerata.

L'Operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

I **beneficiari** di questa Operazione sono:

- agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro, singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

L'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio.

Importi e aliquote di sostegno

È concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline. I premi sono stati allineati al valore più basso previsto per le colture del medesimo Gruppo di coltura e sono di seguito specificati:

- colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN, perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

Colture gruppo A :

- cereali (frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo);
- oleaginose (colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino);
- piante proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci);
- foraggere (trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate);
- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato al testo legale a cui si rimanda.

Eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Colture gruppo B:

- cereali (mais);
- colture industriali (barbabietola, pomodoro, piante da fibra (canapa, ecc.), patata);
- piante officinali ed aromatiche (secondo classificazione tassonomica);

- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato al testo legale a cui si rimanda.

Eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti Operazioni:

- 10.1.8 *“Conservazione della biodiversità agraria vegetale”*;
- 10.1.9 *“Conservazione della biodiversità agraria animale”*.

Il sostegno previsto è cumulabile con la *Misura 14, “Benessere degli animali”*.

L'accesso a questa Operazione è incompatibile con la *Misura 11, “Agricoltura biologica”*, e con la *Misura 13, “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”*.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento UE 1305/2013:

- 450€/ha per anno per altri usi;
- 600€/ha per anno per colture annuali.

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA

Dirigente FABIO GENCHI

tel. 06.51688245

email fgenchi@regione.lazio.it

GUIDO BRONCHINI

tel. 06.51688253

email gbronchini@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

Sottomisura 10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti:

- **10.1.5.1** divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo;
- **10.1.5.2** trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- **10.1.5.3** mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
- **10.1.5.4** Per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
- **10.1.5.5** obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno". In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione, benché non remunerata.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di Programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

Di seguito si allega la tabella A: "Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle tecniche di agricoltura conservativa"

TABELLA A

Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle tecniche di agricoltura conservativa (Tipologia di operazione 10.1.5) (valori in kg/ha/anno)

COLTURA	AZOTO MAX NELLA PRATICA CONSUETA	DOSI MASSIME DI AZOTO IN CONDIZIONI DI IMPEGNO	COLTURA	AZOTO MAX NELLA PRATICA CONSUETA	DOSI MASSIME DI AZOTO IN CONDIZIONI DI IMPEGNO
aglio	120	84	melone	130	90
asparago	180	125	orzo	120	84
avena	100	70	patata	150	90
barbabietola	150	80	peperone	180	120
bietola	130	90	pisello	30	20
carciofo	200	140	pomodoro	160	110
carota	150	105	rapa	120	84
cavolfiore	200	110	riso	160	112
cavolo broccolo	150	105	sedano	200	140
cavolo verza e cappuccio	200	140	altre foraggere graminacee	70	48
cetriolo	150	115	altre foraggere leguminose	20	0
cicoria	180	126	cece	30	0
cipolla	120	84	segale	80	50
cocomero	130	90	soia	20	0
colza	180	100	sorgo	120	80
fagiolo	20	0	spinacio	120	84
fava	20	0	sulla	20	0
finocchio	180	120	tabacco in ZVN	80	50
fragola	150	100	tabacco nelle zone ordinarie	100	70
frumento duro	140	95	triticale	91	62
frumento tenero	180	110	triticale	200	140
girasole	100	70			
lattuga e insalata indivia	120	70			
mais	280	185			
melanzana	200	120			

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline) e dell'ordinarietà e che non risultano in sovrapposizione con quanto finanziato nell'ambito del greening, ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso in questione si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con la diversificazione colturale ma non con gli altri obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Reg. UE 1307/2013 (greening); tuttavia non si determinano sovra compensazioni in quanto:

- pur essendo previsto un impegno di avvicendamento delle colture (impegno 10.1.5.4) esso non è preso in conto nel calcolo dell'aiuto;
- la presente tipologia di operazione non riguarda le superfici a prato/pascolo permanente, assoggettate invece all'obbligo di mantenimento del pascolo permanente previsto dal greening, quindi non vi è sovrapposizione con la pratica di mantenimento del pascolo;
- la tipologia di operazione non remunera la costituzione o le perdite di reddito per la mancata coltivazione di Aree di interesse ecologico.

Pertanto, non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche greening.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha.
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del

fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata. Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso art. 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 92/676/CEE (Direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline. I premi sono stati allineati al valore più basso previsto per le colture del medesimo Gruppo di coltura e sono di seguito specificati:

- colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
- colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

Colture gruppo A :

- cereali: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo;
- oleaginose: colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino;
- piante proteiche: piselli, fave e favette, lupini dolci;
- foraggere: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate;
- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Colture gruppo B:

- cereali: mais;
- colture industriali: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.);
- piante officinali ed aromatiche: secondo classificazione tassonomica;
- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la *Misura 11 "Agricoltura biologica"* e con la *Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € ettaro/anno per altri usi.

- 600 € ettaro/anno per colture annuali.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo Pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **APC 5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo.

Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
GESTIONE DEI RESIDUI COLTURALI	10.1.5.1 divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo	<p>Si: remunerato</p> <p>Mancati redditi derivanti da una diminuzione delle rese a cui consegue una riduzione dei ricavi, al netto dei risparmi derivanti dalla minore potenza impiegata nelle lavorazioni del terreno e dalle operazioni non realizzate (aratura)</p>	<p>Controllo documentale:</p> <p>-verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito all'assenza delle operazioni di aratura e la presenza di quelle relative alla minima lavorazione o alla semina su sodo</p> <p>controllo visivo:</p> <p>-secondo l'epoca del controllo assenza di evidenza di aratura e evidenza di lavorazione minima o non - lavorazione</p>	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	<p>BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:</p> <p>a) La realizzazione di solchi acquai temporanei</p> <p>b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</p> <p>c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori</p>	Non pertinenti	Non pertinenti	La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva
	10.1.5.2 trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais	<p>No: non remunerato</p> <p>Tale operazione, che costituisce un impegno nel caso del mais, è dettata da esigenze di carattere fitosanitario.</p> <p>Elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto</p>	<p>Controllo documentale:</p> <p>-verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di trinciatura dei residui colturali, in presenza di coltura principale mais</p> <p>-controllo visivo: secondo l'epoca del controllo presenza, sulla superficie oggetto di impegno, dei residui colturali trinciati (in caso di mais come coltura in precessione</p>	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	<p>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.</p> <p>È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p>	Non pertinenti	Non pertinenti	Nella pratica ordinaria del Lazio le stoppie non vengono bruciate. Ad ogni buon conto sono previste deroghe nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5				
GESTIONE DEI RESIDUI CULTURALI	10.1.5.3 mantenere in loco le stoppie delle colture seminate principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo	No: non remunerato e l'elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative al mantenimento delle stoppie delle colture seminate principali controllo visivo: secondo l'epoca del controllo presenza, sulla superficie oggetto di impegno, di stoppie delle colture seminate principali e crescita di essenze erbacee spontanee	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente		Non pertinenti	Non pertinenti	Nella pratica ordinaria del Lazio le stoppie non vengono bruciate. Ad ogni buon conto sono previste deroghe nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario
	10.1.5.4 Per quanto riguarda la successione colturale nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella	No: non remunerato l'avvicendamento colturale non è preso in conto per il calcolo dell'aiuto	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di semina che evidenzino che nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella controllo informatico: utilizzo del SIGC da dove si evince la coltura sulle particelle oggetto di impegno	L'impegno è pertinente con la pratica di diversificazione delle colture, ma non è remunerato, pertanto è escluso il doppio finanziamento	Non pertinente		Non pertinenti	Non pertinenti	Nella pratica ordinaria del Lazio le stoppie non vengono bruciate. Ad ogni buon conto sono previste deroghe nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5					
GESTIONE DEI RESIDUI CULTURALI	<p>10.1.5.5 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno". In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione, benché non remunerata</p>	<p>Si: remunerato V e n g o - no presi in conto solo i costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno</p>	<p>Controllo documentale: -presenza del piano di fertilizzazione corredato da relative analisi del terreno -verifica del piano di fertilizzazione che dovrà contenere i fertilizzanti, le dosi, le modalità d'impiego nonché i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno d'impegno. -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di fertilizzazione azotata che non dovrà superare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi Massime di Azoto in Condizioni di Impegno"</p>	<p>Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>CGO 1 - Dir. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertineti in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</p>	<p>Non pertinenti</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006.</p>	<p>In condizioni ordinarie, le fertilizzazioni sono effettuate senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare è esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche. Tuttavia all'interno delle ZVN è fatto obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione sulla base di un'analisi del terreno</p>

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.